



PUGLIA

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

Via Nicola Pende, 23 – 70124 BARI

Tel. 080.5699011

Emergenza 370.1528554

Numero Verde 800.445052

Servizio Pronto A.I.A. 336.823713

Sito Internet: www.lndpuglia.it

Pec: comitatoregionalepugliaind@pec.it

Pec CSAT: appello.pugliaind@pec.it

Pec GS: giudice.pugliaind@pec.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 63 del 2 Ottobre 2026

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Oggetto: art. 4 comma 1 C.G.S., art. 54 comma 1 e 4 lett. d) Regolamento LND

Il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (relatore) e dell'Avv. Nicola FANTETTI quali componenti, nella riunione del 21/09/2026 ha adottato, la seguente:

DECISIONE

relativamente a:

Prot. 4543/1304pf 25 - 26/GC/gb a carico del Sig. Avv. Giovanni Picaro, Sig. Digeso Vito A.S.D. Calcio in Rosa Sannicandro di Bari conseguente a:

atto di deferimento del 31/08/2026 del Procuratore Federale, che si ha qui per integralmente richiamato, promosso a seguito dell'esito dell'attività di indagine espletata nel Procedimento disciplinare n. 1304 pf 25- 26 avente ad oggetto: "Accertamenti in merito al comportamento tenuto dal Sig. Giovanni Picaro, dirigente tesserato per la società ASD Calcio in Rosa Sannicandro" all'esito del quale venivano chiamati a rispondere rispettivamente:

- **Il Sig. Giovanni Picaro:** " della violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 56 comma 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver utilizzato e diffuso sul social network instagram, tramite il proprio profilo, in vista dello svolgimento delle attività di designazione del Consigliere Federale dell'Area Sud della L.N.D. da parte dell'Assemblea elettiva del Comitato Regionale Puglia convocata per il giorno 6 maggio 2026 e al fine di promuovere la propria candidatura (mai formalizzata) ad assumere detto incarico, un volantino elettorale creato dal Presidente della società ASD Calcio In Rosa Sannicandro, appositamente modificato dall'Avv. Picaro sia nell'immagine sia nello slogan in esso contenuti e recante i loghi della FIGC e della LND. Ciò, senza richiedere alla FIGC e alla LND la prevista autorizzazione all'impiego e alla diffusione di detti loghi e, per di più, con un'elevata diffusione e risonanza tra gli utenti del social network Instagram ("oltre 1000 visualizzazioni ed oltre" come riportato in calce al volantino elettorale). Il medesimo Avv. Picaro, poi, sempre tramite il proprio profilo Instagram, in data 6 maggio 2026, nel pubblicare un messaggio contenente l'invito a sostenere la sua candidatura come Consigliere Federale dell'Area SUD, pubblicava nuovamente parte del predetto volantino elettorale, contenente i loghi della FIGC e della LND, senza richiedere alla FIGC e alla LND l'autorizzazione all'impiego e alla diffusione di detti loghi";

- **Il Sig. Vito DIGESO:** *“della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 56 comma 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver lo stesso, in vista dello svolgimento delle attività di designazione del Consiglio Federale dell’Area Sud della L.N.D. da parte dell’Assemblea elettiva del Comitato Regionale Puglia convocata per il giorno 6 maggio 2026, creato e diffuso nel gruppo di conversazione “Sannicandro Woman - area tecnica e dirigenza” operante sul sistema di messaggistica Whatsapp ed accessibile da parte dei dirigenti della società ASD Calcio in Rosa Sannicandro Bari, un volantino elettorale finalizzato a promuovere e sostenere la candidatura (mai formalizzata) del dirigente della società ASD Calcio in Rosa Sannicandro di Bari, Avv. Giovanni Picaro, recante i loghi della FIGC e della LND. Ciò senza richiedere alla FIGC e alla LND la prevista autorizzazione all’impiego e alla diffusione di detti loghi”;*
- **la Società A.S.D. CALCIO IN ROSA SANNICANDRO DI BARI:** *“a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del Codice di giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, Sigg.ri Vito Digeso (presidente e legale rappresentante) e Giovanni Picaro (dirigente), così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;*

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO:

All’udienza fissata in data 21/09/2026, come da Verbale che si ha qui per integralmente richiamato, comparivano:

il rappresentante della Procura Federale, il quale, all’esito della propria requisitoria, concludeva per l’accoglimento del deferimento in atti chiedendo:

- per **la Società A.S.D. CALCIO IN ROSA SANNICANDRO DI BARI:** l’applicazione della sanzione dell’ammenda di Euro 400,00;
- per **il Sig. Vito DIGESO:** l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 1;
- per **il Sig. Giovanni PICARO:** l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 2;

il Sig. Avv. Giovanni Picaro, personalmente, unitamente al proprio difensore, Avv. De Stratis il quale, all’esito della propria discussione, riportandosi al suo atto di Memorie difensive ex art. 93 C.G.S.FIGC ritualmente depositato in atti, che si ha qui per richiamato, chiedeva: il proscioglimento dello stesso stante l’insussistenza delle violazioni ad esso contestate e l’assoluta infondatezza delle contestazioni stesse; in estremo subordine: l’applicazione della sanzione minima prevista dal C.G.S. ed il riconoscimento delle attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S.;

il difensore della Società A.S.D. CALCIO IN ROSA SANNICANDRO DI BARI e del Sig. Vito DIGESO, Avv. Cutrone il quale, all’esito della sua discussione, chiedeva: l’assoluzione per le predette parti da lui assistite o l’archiviazione del procedimento a loro carico.

Il T.F.T. dopo essersi riservato decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che le risultanze in atti siano sufficientemente idonee a condurre ad una decisione di responsabilità nei confronti del deferito Avv. Picaro Giovanni per l’incolpazione a lui ascritta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’attuale art. 54 commi 1 e 4 lett. d) (ex art. 56 comma 1 e 4 lett.d)) del Regolamento della Lega Nazionale dilettanti nell’editto di accusa della Procura Federale.

Risulta, infatti, in modo palese dagli atti di indagine che, in vista della convocazione in data 06/05/2026 ad opera del Comitato Regionale Puglia della LND dell’Assemblea straordinaria per la nomina del consigliere Federale dell’Area Sud di essa LND, l’Avv. Giovanni Picaro, all’epoca tesserato quale dirigente *Team Manager* – Responsabile Settore giovanile - della Società A.S.D. CALCIO IN ROSA SANNICANDRO DI BARI, pubblicava il 05/05/2026 sul proprio profilo *Instagram* un cd. “*volantino*” sul quale oltre al proprio nome, cognome e immagine erano effigiati anche i loghi della FIGC e della LND, al chiaro scopo di promuovere la sua candidatura a detta carica federale, come testimonia, altresì, lo *slogan* elettorale pure chiaramente evincibile dallo stesso: “*è tempo di cambiare gioco*”.

Tanto emerge probatoriamente sia da uno *screen shot* estrapolato dalla pagina di detto *social network* del deferito, acquisito agli atti di indagini, sia dalle dichiarazioni rese dallo stesso deferito alla Procura Federale inquirente con le garanzie di difesa in data 02/07/2026, che si hanno qui per integralmente richiamate sul punto.

Sta di fatto che, cosa altrettanto pacifica in atti, l'incolpato di che trattasi utilizzava e divulgava tale "*volantino*" elettorale in cui sono riprodotti detti loghi sul proprio canale *social Instagram*, omettendo di richiedere, come dovuto, la prevista autorizzazione a tanto sia alla FIGC che alla LND.

Vero è, inoltre, che in atti risulta, ad onta della diversa opinione della difesa, (come espressa nella sua Memoria ex art. 93 C.G.S. che si ha qui per integralmente richiamata sul punto - vedasi pag. 2 terzo e quarto capoverso – pag. 4 secondo e terzo capoverso della stessa), un altro *post* tratto dal *web*, sicuramente riconducibile all'Avv. Giovanni Picaro (perchè nella parte in alto a sinistra di esso è riprodotto non solo testualmente il suo nome: "*Giovanni Picaro motivato*", bensì anche in un tondo la sua immagine), in cui pure si fa inequivocabile riferimento a detta Assemblea di LND, tenutasi effettivamente in data mercoledì 06/05/2026, presso l'Hotel Majesty (via Gentile 97/B Bari ore 18.00 in seconda convocazione), avente ad oggetto la nomina a consigliere Federale dell'Area Sud di essa LND alla quale egli ambiva a candidarsi, verosimilmente pubblicato in data 06/05/2026.

In particolare, infatti, dal testo espresso di tale pagina *web* si evince : "*216 società – 1 faccia nuova - ora tocca a voi avere il coraggio **oggi pomeriggio** (e, quindi, sicuramente il 06/05/2026 data dell'Assemblea elettiva) di partecipare o farvi delegare e sostenere la mia designazione: è ora di cambiare gioco ed essere vicino ai Presidenti e alle Società perché non dimenticatevi che i sacrifici economici sono solo i vostri ed è importante avere una voce che faccia cambiare il peso insostenibile e sia al vostro fianco! O adesso o mai più! Chi non vota il cambiamento non ha diritto a lamentarsi!*"

Orbene, anche su detto *post* è riprodotto un chiaro rifacimento del predetto "*volantino*" elettorale postato dal Picaro già il giorno precedente 05/05/2026 sul suo profilo *social Instagram*, in cui campeggiano ugualmente, ben visibili, gli stessi loghi FIGC e LND, anche in questo caso riprodotti senza la dovuta preventiva autorizzazione delle stesse federazioni calcistiche, guarda caso sempre accompagnati dall' identico *slogan* utilizzato dall'incolpato per pubblicizzare la sua candidatura alla carica federale *de qua*: "***E' tempo di cambiare gioco***".

All'uopo va detto che i loghi della FIGC e della LND sono marchi registrati e protetti dal Codice della Proprietà industriale.

Conseguentemente tutti i diritti di sfruttamento e gestione sono di proprietà esclusiva delle stesse FIGC e LND ed il loro utilizzo è regolamentato da linee guida molto rigide.

L'attuale art. 54 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (prima art. 56) intitolato: "*i diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi*" inoltre, al comma 1 prevede che: "*la Lega rappresenta le società, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla FIGC, nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società*" mentre al successivo comma 4, per quanto qui di interesse, altresì che: "*è fatto obbligo alle società ed ai loro tesserati ottenere specifica e preventiva autorizzazione perd) utilizzare denominazioni, simboli, stemmi o colori delle società ed associazioni ai fini promo – pubblicitari, commerciali, industriali o comunque di lucro*".

In particolare, poi, è di assoluto rilievo per il caso che ci occupa che FIGC e LND, come da documentazione versata in atti dalla Procura inquirente, hanno reso pubblici sui propri siti istituzionali, rendendoli fruibili a chiunque e, quindi, a maggior ragione ai tesserati e Società FIGC, appositi documenti - linee guida in cui, ancor meglio, si specifica in dettaglio a disciplina da osservare per l'utilizzo e la diffusione dei loghi in questione.

Da detti documenti, che si hanno qui per richiamati, e, in particolare, da quello "*Termini e Condizioni di utilizzo LND*" e "*Disciplina dell'utilizzo del logo federale FIGC*", emerge, chiaro il divieto di utilizzo di detti loghi in assenza di specifica autorizzazione preventiva e scritta rilasciata da essi consessi calcistici.

Tale divieto, è specificato in detti documenti- linee guida FIGC e LND, vale anche per le Società regolarmente affiliate, le quali non possono utilizzare i loghi in questione su divise da gioco, materiale di *merchandising*, carta intestata, locandine, volantini e siti web, per l'appunto, a patto che non siano espressamente prima autorizzate per iscritto.

Va da sé che, in specie, la violazione di esso divieto da parte dell'Avv. Giovanni Picaro, di per se stessa e sola, in quanto trasgressione del citato art. 54 comma 1 e 4 lett. d) del Regolamento LND e di dette Discipline – linee guida FIGC e LND dell'utilizzo dei loghi in questione, resa, come detto manifesta e conoscibile a tutti da esse Organizzazioni sportive, ad avviso di questo TFT integra appieno a suo carico anche la violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., che, come è noto, impone, come norma generale di sistema, a tutti gli affiliati, oltre all'osservanza specifica delle norme codificate dello Statuto, del Codice, delle NOIF e di tutte le altre norme federali, di improntare la propria condotta all'osservanza dei superiori principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Né ha rilievo la circostanza che egli, nella fattispecie, abbia agito allo scopo senza trarre vantaggio economico dall'indebito utilizzo dei marchi in questione, atteso che la presenza degli stessi nel "volantino" elettorale da lui pubblicizzato sul suo profilo Instagram in data 05/05/2026, e poi, comunque, nel *web*, il successivo 06/05/20256, ad opinione di questo Collegio, comunque, costituisce violazione delle normative sopra citate, in quanto funzionale a generare nel pubblico il falso convincimento che detta sua candidatura fosse ufficialmente appoggiata, sponsorizzata o patrocinata proprio da esse FIGC e/o LND.

Al riguardo, per quanto di effettivo e stringente interesse per la decisione, gli argomenti addotti dall'incolpato nella sua pur appassionata difesa, non appaiono condivisibili.

Irrilevante, in primo luogo, è la circostanza che l'Avv. Picaro, in specie, non sia stato l'ideatore del "volantino" elettorale in questione, essendolo stato, invece, il Presidente della Società A.S.D. CALCIO IN ROSA SANNICANDRO DI BARI, Di Geso Vito (anch'egli deferito), avendolo costui materialmente realizzato e poi condiviso in data 27/04/2026 – unicamente sulla chat Whatsapp. "Sannicandro Woman – area tecnica e dirigenza" – al dichiarato fine di fare "uno scherzo" al prevenuto, allora tesserato di essa Società, nel periodo delle candidature per la carica di Consigliere Federale dell'Area Sud della L.N.D.

Tanto perché chi, in effetti, al di fuori di detta ristretta *chat whatsapp* privata, ha, poi, concretamente utilizzato e diffuso nel *web* detto "volantino" – modificato per gli scopi elettorali – riproducendo i loghi FIGC e LND, in modo tale da renderlo pubblico a tutti in dispregio dei tassativi obblighi imposti dalle norme federali indicate, per scopo comunque di vantaggio personale seppure di natura solo elettorale, **è stato proprio e solo il Picaro.**

A tal proposito, per altro, le deduzioni pure contenute in detto suo atto di Memorie difensive ex art. 93 C.G.S. FIGC per cui: "Picaro è dotato di un profilo Instagram chiuso "non accessibile a chiunque" (dichiarazione di Picaro all'audizione della PF del 02/07/2026) i cui contenuti non sono visibili da tutti gli utenti del social network, ma solo da coloro i quali lo "seguono" (*cd.followers*)" è risultata meramente assertiva, non avendo costui dato prova concreta di ciò, e, comunque, non avendo egli dato, *sub specie*, neppure contezza numerica di tali suoi "followers".

Ed, anzi, checchè ne opini diversamente la difesa del prevenuto (vedasi sul punto pag. 5 della sua Memoria difensiva ex art. 93 C.G.S. paragrafo intitolato "sulle visualizzazioni dell'immagine instagram" che si ha qui per integralmente richiamato), sul suo *post Instagram* del 05/05/2026, che il Picaro non contesta aver pubblicato, risulta visivamente proprio in calce al "volantino" elettorale di che trattasi testualmente la seguente dicitura "oltre 1000 visualizzazioni ed oltre", conseguenti all'inserzione dello stesso, proprio a dimostrazione del notevole seguito e condivisione che esso ha avuto sul canale *social* in questione.

Altrettanto irrilevante è la circostanza che la candidatura dell'Avv. Picaro alla carica LND di cui si discetta fosse, nella fattispecie, ammissibile o meno e che in seguito sia stata da lui ritirata, perché, come è ovvio, ciò che più importa è solo la pubblicazione e diffusione da parte sua su internet del "volantino" recante anche i loghi in questione.

Parimenti irrilevante è la produzione in atti da parte della difesa del Picaro di *screen – shots* tratti da profili *social network* di altri soggetti appartenenti all'Ordinamento federale: tesserati e/o Società affiliate FIGC, in cui pure si evince l'utilizzazione da parte di costoro di essi loghi FIGC e /o LND, e ciò sia perché non è dato conoscere a questo TFT al riguardo se essi, diversamente dal deferito, abbiano o meno preventivamente richiesto ed ottenuto la dovuta autorizzazione a tanto, sia perché un eventuale utilizzo ugualmente illegittimo dei loghi da parte di tali soggetti non può valere certo a scriminante per il Picaro con riferimento alle sue condotte sanzionabili.

Infondata è, infine, l'argomentazione difensiva relativa all'insussistenza, nella fattispecie, nei confronti del Picaro, del necessario elemento soggettivo di cui all'art. 4 comma 1 C.G.S., come pure sostenuta in essa sua memoria difensiva in seno al paragrafo intitolato "sull'elemento soggettivo" (vedasi pagg. 5, 6 e 7 della stessa che qui si hanno per richiamate).

In particolare, sul punto, per quanto di rilievo, si è sostenuto che il deferito non aveva nell'occasione posto in essere una condotta espressione di una consapevole e volontaria violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, come contestatogli dalla pubblica accusa sportiva, in quanto aveva ritenuto, solo per scusabile errore, che l'utilizzo dei segni distintivi FIGC e LND gli fosse implicitamente consentito per promuovere una sua candidatura, essendo all'epoca dei fatti un tesserato FIGC.

Tale convinzione del Picaro, a dire della sua difesa, pur non corretta sotto il profilo strettamente formale, impediva di poter ritenere che egli avesse agito, nell'occorso, con dolo o colpa o con una consapevole volontà di ledere l'immagine della Federazione.

Orbene, ribadito sul punto che la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. ad avviso di questo TFT, per le ragioni sopra spiegate, è pienamente integrata con la trasgressione cosciente della regola espressa dall'art. 54 comma 1 e 4 lett. d) del Regolamento LND di concerto con dette Discipline – linee guida FIGC e LND inerenti l'utilizzo e la diffusione dei loghi in questione, la quale, per l'appunto, impone che qualsivoglia loro uso debba essere preventivamente autorizzato da esse federazioni calcistiche, appare assai arduo poter ritenere che proprio l'Avv. Picaro possa aver agito, nel caso che ci occupa, inconsapevole di essa regola.

Egli, infatti, ha prodotto in atti e ribadito anche nel corso della sua audizione personale dinanzi a questo TFT, un *curriculum* professionale scritto, che si ha qui per integralmente richiamato, dal quale emerge in maniera dirompente che sia un soggetto dalle competenze giuridico-sportive del tutto fuori dal comune.

Trattasi, per citare solo alcuni dei suoi numerosi titoli ed esperienze in materia, di soggetto Avvocato, laureato non solo in giurisprudenza, ma, recentemente, anche in *“Diritto e Management dello sport”* presso la nota facoltà *“Unisalento di Lecce”*, guarda caso, addirittura con una tesi avente ad oggetto *“il principio di lealtà, probità e correttezza nell'ordinamento Sportivo”*, che ha conseguito l'abilitazione a direttore Sportivo, il quale può vantare anche numerose e consolidate attività di dirigente sportivo presso Società calcistiche dilettantistiche regionali anche a livello di campionati di Eccellenza.

Ne consegue, pertanto che, inevitabilmente, la sua condotta, in specie, possa e debba essere inquadrata anche nell'alveo della incolpazione contestata ex art. 4 comma 1 C.G.S., integrandone a pieno titolo sia l'elemento materiale sia quello psicologico sì come richiesto da essa norma imperativa sportiva.

Tuttavia l'incensuratezza dell'Avv. Picaro sul piano sportivo e le sue qualità professionali e morali, quali traspaiono dalle riferite plurime attività di dirigente calcistico volontario presso diverse società dilettantistiche regionali pugliesi, per lo più a livello giovanile, delle quali il TFT non ha motivo di dubitare, consigliano una misura della sanzione da comminare dimezzata rispetto a quella richiesta dalla Procura federale sportiva a dibattimento (inibizione per 2 mesi), sì da confinarla in quella più tenue di 1 mese di inibizione che si ritiene, pertanto, come più equa e giusta.

A diversa soluzione ritiene di dover giungere questo Collegio, invece, quanto all'incolpazione sempre ex art. 4 comma 1 C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 56 comma 1 (ora, come detto art. 54 comma 1) del Reg. LND, pure formalizzata dalla Procura calcistica nei confronti del Presidente della A.S.D. Calcio in Rosa Sannicandro di Bari Sig. Digeso Vito.

Egli, sicuramente, come è pacifico in atti, è stato l'ideatore e materiale redattore del *“volantino”* elettorale di candidatura del Picaro Giovanni che poi, in parte, è stato modificato da questi per pubblicizzarlo sul *web*.

Tanto si evince per *tabulas* dal messaggio *whatsapp* 27/04/2026 estrapolato mediante *screen shot* dalla *chat* *“Sannicandro women – area tecnica e dirigenza”* cui all'epoca dei fatti partecipava anche l'Avv. Picaro, dalle dichiarazioni da costui rese alla P.F. inquirente in data 02/07/2026, nonché da quelle fornite dal Digeso ad essa il successivo 06/07/2026.

Fatto sta che dall'istruttoria esperita in fase di indagini dalla pubblica accusa sportiva è emerso al riguardo, come da punto 4) delle conclusioni della Relazione di attività inquirente redatta in data 12/07/2026 dal Collaboratore stesso della Procura federale, per l'appunto che: “al contempo è stato accertato che il *volantino* di propaganda elettorale, recante i loghi della FIGC e della LND ed utilizzato dall'Avv. Picaro per promuovere la propria candidatura (*peraltro, mai formalizzata*) era stato elaborato dal Sig. Vito Digeso presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio in Rosa Sannicandro di Bari”, ma anche, cosa esiziale per quel che concerne l'incolpazione mossa al deferito in questione, che esso *“volantino”*: “era stato reso disponibile, per finalità meramente canzonatorie dell'Avv. Picaro, dirigente tesserato per la medesima Società fino al 30.06.2026 attraverso una chat denominata “ Sannicandro women – area tecnica e dirigenza” ed operante sul sistema di messaggistica Whatsapp accessibile dai dirigenti della Società A.S.D. Calcio in Rosa Sannicandro. È emerso, inoltre, che l'avv. Picaro, al fine di pubblicizzare sul proprio profilo instagram, provvedeva a rielaborare il predetto *volantino* modificandone la propria immagine e lo slogan ivi contenuti”.

Ebbene proprio detta specifica finalità *“ioci causa”* perseguita dal Digeso nella redazione del *“volantino”* incriminato, unitamente alla particolarità dello strumento di comunicazione da lui utilizzato per la sua trasmissione, cose rilevate, come visto, dalla stessa Procura federale inquirente, legittimano, *sub specie*, il diverso giudizio che questo TFT intende adottare nei suoi confronti rispetto all'altro incolpato Picaro Giovanni. È indubbio che gli strumenti di comunicazione digitale non sono tutti uguali e non funzionano tutti nel medesimo modo.

In particolare, come già espressamente individuato in materia dalla Giurisprudenza penale, una *chat* dell'applicativo *whatsapp* è, per le sue caratteristiche ontologiche, uno strumento di comunicazione ristretto, nel senso che il messaggio (di testo o immagine che sia) raggiunge esclusivamente i soggetti iscritti (e reciprocamente accettatisi) alla medesima *chat*, i quali confidano reciprocamente che lo scambio di comunicazioni tra loro resti – in tutta evidenza – strettamente riservato.

Tanto a differenza della pubblicazione di *post* sulle piattaforme *social* più diffuse come per l'appunto quella di *Instagram*, in specie utilizzata dal Picaro, o *Facebook*, le quali sono diversamente connotate da ben diversa potenzialità di diffusione, perché capaci di raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone.

Ciò detto, ad avviso del Collegio, chi immette in una *chat whatsapp* particolarmente ristretta - quale sicuramente può considerarsi quella "*Sannicandro women – area tecnica e dirigenza*" (il Presidente Digeso, verosimilmente, nel corso della sua audizione in fase di indagini dinanzi alla PF in data 06/07/2026 ha riferito a tal riguardo che: "*si tratta di una chat dal profilo strettamente privato, di cui sono per altro l'amministratore del gruppo riservato esclusivamente ai dirigenti e tecnici della società Calcio in Rosa Sannicandro*) – un messaggio dal contenuto potenzialmente dannoso solo per soggetti e o enti estranei agli iscritti alla stessa, non può considerarsi responsabile di tanto verso di loro.

Tanto perché non può essere addebitato a costui che il messaggio in questione, per l'appunto da lui destinato solo a quel numero esiguo e riservato di persone iscritte alla *chat*, possa, diversamente dal suo intento, essere inoltrato anche ad altre ad essa estranee, posto che simile azione sarebbe, di tutta evidenza, opera del destinatario e non certo del mittente (come è avvenuto nel caso che ci occupa per il "*volantino*" incriminato, fuoriusciuto dalla *chat whatsapp* di che trattasi, solo ad opera del deferito Avv. Picaro Giovanni).

Ciò vale, a maggior ragione, nel caso di specie, ove il messaggio immesso sulla *chat whatsapp* in parola dal Digeso, come detto, aveva finalità di natura esclusivamente goliardica; costui, infatti, nelle sue dichiarazioni del 06/07/2026 rese alla PF in fase indagini, ha avuto modo di precisare al riguardo a domanda del Collaboratore della Procura federale : "*sì, sono l'autore della locandina in tutte le sue componenti, tuttavia, intendo precisare che l'intento della sua ideazione era quello di fare uno scherzo al nostro tesserato Picaro Giovanni nel periodo delle candidature per la figura di Consigliere federale. Infatti, sulla medesima chat, in passato sono state postate immagini e messaggi di scherno non solo nei confronti del Picaro ma anche di tutti gli altri utenti dello stesso, ciò a dimostrazione del profilo privato di esso*".

Sicché non può essere certo imputato al deferito Digeso che il Picaro, a sua insaputa, successivamente, ha estrapolato dal chiuso riservato della *chat whatsapp* di che trattasi, il "*volantino*" per cui è procedimento, contenuto in quel suo messaggio, modificandolo in parte, per poi pubblicizzarlo in maniera diffusa ed indebita sul *web* a suo esclusivo scopo e vantaggio elettorale, così deviando dal contesto privato e scherzoso per il quale appare che sia stato creato da egli Presidente della A.S.D. CALCIO IN ROSA SANNICANDRO DI BARI La buona fede del Di Geso al riguardo, peraltro, emerge, altresì, dalla circostanza, comprovata in atti, che né lui né altro membro della Società da lui rappresentata ha inoltrato, al di fuori della ristretta chat whatsapp in parola quel "volantino" effigiante il Picaro unitamente ai loghi FIGC e LND, servendosi ad esempio di altro mezzo di comunicazione di ben maggiore diffusione, cosa che sarebbe stato lecito aspettarsi, qualora, effettivamente, con la creazione di esso "volantino" e per mezzo di esso, avesse voluto sponsorizzare e sostenere proprio la candidatura di egli suo dirigente alla prestigiosa carica federale di consigliere Area sud della LND.

Sicché, nei termini spiegati, va accolta la richiesta del difensore di egli deferito di suo proscioglimento dalla incolpazione per come a lui ascritta nell'editto di accusa dalla Procura Federale.

Va da sé, che, conseguentemente, per quanto riguarda, infine, l'incolpazione per cui pure è stata deferita la Società A.S.D. CALCIO IN ROSA SANNICANDRO DI BARI ex art. 6 commi 1 e 2 C.G.S. e, pertanto, segnatamente: per responsabilità diretta per i predetti atti e comportamenti ascritti al proprio Presidente e legale rappresentante Sig. Vito Di Geso, per responsabilità oggettiva per quelli contestati all'Avv. Giovanni Picaro all'epoca dei fatti suo tesserato quale dirigente, la stessa deve essere prosciolta per i fatti contestati al primo e, diversamente, ritenuta responsabile per le condotte ascritte secondo.

Anche in questo caso, attesi gli esiti del giudizio, per l'appunto in parte favorevole alla Società, in ragione del proscioglimento del Digeso, la sanzione che si ritiene doversi comminare ad essa, unicamente a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti riconosciuti a carico del Picaro, deve essere contenuta rispetto a quella richiesta dalla Procura federale requirente (Euro 400,00 di multa) in ragione di Euro 100,00 di multa, così ritenuta più equa e giusta.

Tanto esposto:

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo previsti dall'art. 139 co. 4 C.G.S., definitivamente pronunciando

DELIBERA:

- 1) di comminare al tesserato PICARO GIOVANNI l'inibizione per mesi 1;
- 2) 2) di comminare alla società A.S.D. CALCIO IN ROSA SANNICANDRO DI BARI l'ammenda di Euro 100,00 a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta del proprio dirigente Picaro Giovanni;
- 3) di prosciogliere il tesserato DIGESO VITO per la condotta direttamente ascrittagli; e per l'effetto:
- 4) di prosciogliere la società A.S.D. CALCIO IN ROSA SANNICANDRO DI BARI a titolo di responsabilità diretta, per la condotta contestata al proprio Presidente Digeso Vito.

Il Relatore
Avv. Antonio CONTALDI

Il Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 2 Ottobre 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA
--

C/C Intestato a:	LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA:	UNICREDIT
IBAN:	IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 02/10/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci